

Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2006
— Campoli/Commissione

(Causa T-135/05) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Pensioni — Coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nel paese di residenza — Regime transitorio introdotto dal nuovo Statuto del personale con decorrenza 1° maggio 2004 — Atto arrecante pregiudizio — Eccezione di illegittimità — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Parità di trattamento)

(2006/C 331/87)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franco Campoli (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e H. Tserpa-Lacombe, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Oggetto della causa

In sostanza, l'annullamento dei bollettini di pensione del ricorrente relativi ai mesi da maggio a luglio 2004, in quanto applicherebbero per la prima volta un coefficiente correttore calcolato, illegittimamente, non più in funzione del costo della vita nella capitale del paese di residenza del ricorrente, bensì in funzione del costo medio della vita in tale Stato.

Dispositivo della sentenza

1) Il ricorso è respinto.

2) Le parti sopporteranno ciascuna le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 132 del 28.5.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2006
— Heus/Commissione

(Causa T-173/05) ⁽¹⁾

(«Dipendenti — Accesso a un concorso interno — Bando di concorso — Condizione relativa all'anzianità di servizio — Ricorso di annullamento — Principio di non discriminazione»)

(2006/C 331/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Martine Heus (Anderlecht, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Lozano Palacios e K. Herrmann, agenti)

Oggetto della causa

In via principale, domanda di annullamento della decisione di escludere la ricorrente dal concorso COM/PC/04.

Dispositivo della sentenza

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 182 del 23.7.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006
— Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza/
Commissione

(Causa T-225/02) ⁽¹⁾

(«Fondo sociale europeo — Regolamento CEE n. 4253/88 — Soppressione di un contributo finanziario — Ricorso di annullamento — Attribuzione diretta — Irricevibilità»)

(2006/C 331/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza (Saragozza, Spagna) (rappresentanti: inizialmente A. Sánchez-Rubio García, successivamente A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Escobar Guerrero e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, n. C (2000) 2621, relativa alla soppressione del contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) in applicazione della decisione 19 dicembre 1991, n. C (91) 2852, che adotta l'iniziativa comunitaria «Euroform» per la Spagna (PO 913051ES8) e dei fondi del FSE che le autorità spagnole hanno concesso alla Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, per il progetto «Tricoïn» (rif. EUR-82), alla cui attuazione provvede la società Copy Aragón di Zaragoza.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza è condannata alle spese.

(¹) GU C 233 del 28.9.2002.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 — Milbert e a./Commissione

(Procedimento T-434/04) (¹)

(Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Diniego di promozione — Attribuzione del punteggio di promozione — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Irricevibilità manifesta)

(2006/C 331/90)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alex Milbert (Hesperange, Lussemburgo), Imre Czigány (Rhode-Saint-Genèse, Belgio), José Manuel De la Cruz Gonzalez (Bruxelles, Belgio), Viviane Deveen (Overijse, Belgio), Mohammad Reza Fardoom (Roodt-sur-Syre, Lussemburgo), Laura Gnemmi (Hünsdorf, Lussemburgo), Marie-José Reinard (Bertrange, Lussemburgo), Vassilios Stergiou (Kraainem, Belgio) e Ioannis Terezakis (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, successivamente F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento dell'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2003, in quanto tale elenco non contiene i nomi dei ricorrenti, nonché, in via incidentale, di annullamento degli atti preparatori di tale decisione, e, dall'altro, in subordine, una domanda di annulla-

mento dell'attribuzione dei punti di promozione effettuata nell'esercizio 2003 relativamente ai ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le parti sopporteranno ciascuna le proprie spese.

(¹) GU C 6 dell'8.1.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2006 — Sanchez Ferriz/Commissione

(Procedimento T-436/04) (¹)

(Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Diniego di promozione — Attribuzione del punteggio di promozione — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Irricevibilità manifesta)

(2006/C 331/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: G. Bounéou e F. Frabetti, successivamente F. Frabetti, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento dell'elenco dei dipendenti promossi al grado superiore a titolo dell'esercizio di promozione 2003, in quanto tale elenco non contiene il nome del ricorrente, nonché, in via incidentale, di annullamento degli atti preparatori di tale decisione; dall'altro, in subordine, una domanda di annullamento dell'attribuzione dei punti di promozione effettuata nell'esercizio 2003 relativamente al ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le parti sopporteranno ciascuna le proprie spese.

(¹) GU C 6 dell'8.1.2005.